

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL
MAROCCO
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco (qui di seguito denominati Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1) Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche, compreso il Governo di una Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale il termine "investimento" include principalmente ma non esclusivamente:

- a. diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà come ipoteche, privilegi pegni usufrutti legati all'investimento;
- b. azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli pubblici in genere;
- c. crediti finanziari, compresi i redditi da investimento reinvestiti, nonché i diritti a prestazioni contrattuali aventi un valore economico;

d. i diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

e. ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f. capitali ed apporti aggiuntivi di capitali utilizzati per il mantenimento e/o l'incremento dell'investimento;

gli elementi di cui ai capoversi (c) ,(d) ed (e) di cui sopra devono essere oggetto di contratti approvati dall'Autorità competente.

2) Per "investitore" si intende una Persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

b) per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta secondo la sua legislazione. Il termine "persona giuridica" comprende in particolare Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni associazioni e questo indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare , anche se non in via esclusiva. Profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties.

4) Il termine "territorio" indica:

a) per la Repubblica italiana: il territorio della Repubblica italiana delimitato dalle frontiere terrestri, comprese "le zone marittime. Queste ultime includono le zone marittime e sottomarine sulle quali l'Italia ha sovranità ed esercita, secondo

il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

b) Per il Regno del Marocco, il territorio del Regno del Marocco compresa ogni zona marittima situata oltre le acque territoriali del Regno del Marocco. che è stata o potrebbe essere successivamente designata dalla legislazione del Regno del

Marocco, secondo il diritto internazionale, come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti del Regno del Marocco sui fondi marini ed il sottosuolo marino nonché sulle risorse naturali.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli investimenti

- 1) Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
- 2) Ciascuna delle Parti Contraenti assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della nazione più favorita

- 1) Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.
- 2) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione dei loro investimenti non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività connesse con investimenti di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.
- 3) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono avvalersi del trattamento nazionale al fine di beneficiare degli aiuti, doni, prestiti, assicurazioni e garanzie esclusivamente concesse dal Governo di una delle Parti Contraenti ai suoi concittadini o società nell'ambito delle attività dei programmi di sviluppo nazionale.
- 4) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono avvalersi del trattamento concesso agli investitori di uno Stato terzo da entrambe le Parti Contraenti nell'ambito di un'unione doganale, di un mercato comune, di una zona di libero scambio, di un accordo regionale o subregionale, di un accordo economico internazionale multilaterale, di un accordo stipulato tra una Parte Contraente ed uno Stato terzo al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite

- 1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza o altri

eventi analoghi, essi saranno risarciti in misura equa ed adeguata per la perdita subita dalla Parte contraente sul di cui territorio l'investimento ha subito tale perdita.

2) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, lo stesso trattamento previsto per gli Investitori della Parte Contraente o, in ogni caso, avranno un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli Investitori di Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino a tempo determinato o indeterminato i diritti di proprietà, di possesso, di controllo, di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

2) Gli investimenti di entrambe le Parti Contraenti o dei loro investitori non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati espropriati requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

Articolo 6

Trasferimento dei capitali e dei Profitti.

1) Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti in vigore e dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento, di quanto segue:

- a) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
- b) redditi netti, interessi, dividendi, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri profitti correnti derivanti dagli investimenti;
- c) rimborso dei Prestiti e relativi interessi;
- d) risparmi sugli stipendi e salari percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti;
- e) indennità di cui all'articolo 4 paragrafo 1, ed all'articolo 5 paragrafo 2;
- f) pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7.

- 2) Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.
- 3) I trasferimenti di cui al Paragrafo 1 saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla domanda di trasferimento sotto riserva che gli obblighi fiscali siano stati assolti.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato il pagamento a tali investitori in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Regolamento delle controversie sugli investimenti

- 1) Tutte le controversie o divergenze insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, incluse quelle sull'importo ed il pagamento degli indennizzi in caso di espropriazione, nazionalizzazione o analoghe misure, in relazione ad un investimento di tale investitore sul territorio della prima Parte Contraente dovranno, per quanto possibile, essere amichevolmente risolte.
- 2) Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà a sua scelta sottoporla:
 - a) al Tribunale competente per giurisdizione territoriale della Parte Contraente interessata;
 - b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
 - c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (CIRDI) per l'attuazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".
- 3) Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finché le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario adito entro i termini di adempimento prescritti nel lodo

o nella sentenza medesima ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile alla fattispecie.

Articolo 9

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

- 1) Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per mezzo di consultazioni tra le parti Contraenti per via diplomatica.
- 2) Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
- 3) Il Tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: ogni Parte nominerà un membro del Tribunale entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo (in appresso denominato Presidente). Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
- 4) Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo una delle due Parti non ha nominato il suo arbitro, o se gli arbitri non hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il Presidente, ognuna delle due Parti Contraenti potrà in mancanza di altri Accordi richiedere l'effettuazione delle nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per qualsiasi altro motivo non fosse per lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle due Parti contraenti o non fosse anche per lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, effettuerà la nomina.
- 5) Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure..

Articolo 10

Relazioni tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 11

Applicazione di disposizioni varie

- 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti ovvero sia diversamente regolata da

norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2) Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi regolamenti disposizioni o specifici contratti abbia adottato per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole, salvo certe eccezioni prescritte dai paragrafi 3 e 4, dell'Articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 13

Durata e Scadenza

1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sarà rinnovato per un periodo o per periodi equivalenti, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima dalla sua scadenza.

2) Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 10 anni a partire dalla data predetta.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Rabat il 18 luglio 1990 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative prevarrà il testo francese.

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA